REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 287 **LEGISLATURA N.** IX

seduta del	pag.
17/03/2015	1
delibera 181	

DE/VP/APL 0 NC

Prot. Segr. 218

Oggetto: L.R. 27/09 - art. 43 comma 2 - Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione. Modifica delibera n. 716 del 16.05.2011

Martedì 17 marzo 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA — Presidente
- ANTONIO CANZIAN — Vicepresidente
- MARCO LUCHETTI — Assessore
- MAURA MALASPINA — Assessore
- PIETRO MARCOLINI — Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI — Assessore
- LUIGI VIVENTI — Assessore

Sono assenti:

- SARA GIANNINI — Assessore
- PAOLA GIORGI — Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.
Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Antonio Canzian.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 27/09 – art. 43 comma 2 – Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione. Modifica delibera n. 716 del 16.05.2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Turismo, Commercio e Tutela del consumatore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all' all'art. 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Turismo, Commercio e Tutela del Consumatore e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro, Turismo, Cultura, Internazionalizzazione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

- di modificare la delibera n. 716 del 16.05.2011 sostituendo l'allegato A alla stessa "Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione" con l'allegato A al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- L.r. n. 27/09 e sue modificazioni "Testo unico in materia di commercio" – art. 43 "Hobbisti" – comma 2;

Motivazione ed esito dell'istruttoria.

L'articolo 43 della L.R. 27/09 e successive modificazioni ed integrazioni al comma 2 stabilisce che gli Hobbisti, per lo svolgimento della loro attività, devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni o provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Lo stesso comma 2 prevede inoltre che "la Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 8".

Con dgr n. 716 del 16.05.2011 sono state definite le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione.

Successivamente con l.r. n. 29 del 17.11.2014 sono state apportate modifiche alla l.r. 27/09 "Testo unico in materia di commercio".

Tali modifiche sono state rese necessarie per adeguare la normativa regionale alle numerose disposizioni statali e comunitarie in materia di liberalizzazione e semplificazione e all'Intesa, sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del dlgs n. 59/2010.

Alla luce di quanto sopra esposto, a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale n. 27/09 con la l.r. n. 29/2014, si ritiene ora necessario sostituire l'allegato A della dgr n. 716/2011 con l'allegato A alla presente deliberazione concernente le caratteristiche del tesserino identificativo e le ulteriori modalità di rilascio e di restituzione che ne fa parte integrante e sostanziale.

Si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Nadia Luzietti)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMATORE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.TURISMO,
COMMERCIO, E TUTELA DEI CONSUMATORI
(Pietro Talarico)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE;

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)

Allegato A

Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione.

1. Sono considerati hobbisti ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 27/09 gli operatori
non professionali, anche provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superano il prezzo unitario di euro 250,00.

2. Gli hobbisti possono operare sia nei mercati o fiere allo scopo istituiti dal Comune oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo. Il Comune, nel Regolamento di cui all'articolo 35 della l.r. 27/09, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.
3. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune di residenza o del Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni o provenienti dagli altri Stati dell'Unione europea per un massimo di cinque anni anche non consecutivi.
4. Il tesserino, nello stesso periodo, non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare.
5. Il tesserino deve contenere il logo della Regione, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune di residenza o capoluogo di regione e per la vidimazione delle partecipazioni annuali, la firma del responsabile del Comune e la data di rilascio.
6. Per ottenere il rilascio del tesserino l'operatore fa istanza al Comune di residenza o capoluogo di regione per i residenti in altre regioni o provenienti dagli altri Stati dell'Unione europea. L'istanza deve contenere:
   a. Dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale del richiedente;
   b. Dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
   c. Esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica;
   d. Fotografia;
   e. Dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 8 della l.r. 27/09;
7. Il Comune rilascia il tesserino entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
8. I tesserini rilasciati prima del 17.11.2014 (entrata in vigore della l.r. 29/2014 di modifica della l.r. 27/09) saranno rinnovati, dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni, fino al 17.11.2019 dietro apposizione di apposito timbro.
9. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino l'operatore lo deve restituire al Comune di residenza o al Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni o provenienti dagli altri Stati dell'Unione europea e comunque il tesserino perde efficacia.
10. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di non professionale, il Comune di residenza provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.

11. In caso di smarrimento del tesserino l'operatore fa istanza di duplicato al Comune di residenza con le modalità di cui al comma 6, allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.
12. Ai sensi dell'articolo 43 comma 5 della l.r. 27/09 i Comuni sono tenuti ad inserire nel database appositamente predisposto dalla Regione Marche e consultabile sul sito www.commercio.marche.it -area riservata ai comuni - l'elenco dei nominativi a cui è stato rilasciato il tesserino degli hobbisti.